

Appalti di servizi in house, ok del Cds alle linee Anac

DI LUIGI OLIVERI

Affidamenti di appalti di servizi alle società in house al via. Il Consiglio di stato ha dato il via libera, sia pure con richieste di modifica, alle Linee Guida dell'Anac per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del dlgs 50/2016. Il parere 1 febbraio 2017, n. 282 di Palazzo Spada condivide l'impianto delle Linee Guida sottoposte al suo esame dall'autorità presieduta da Raffaele Cantone, chiedendo, però, «limature» sia ai poteri che l'Anac può svolgere sia ai contenuti.

Procedura. Le Linee guida chiariscono che le amministrazioni che intendano affidare appalti a proprie società in house possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco previsto dall'articolo 192 del dlgs 50/2015. L'Anac chiuderà il procedimento, a regime, entro 90 giorni, anche se si prevede una fase di avvio con termini diversificati.

Natura iscrizione.

In caso di esito positivo, l'Anac iscrive le amministrazioni nell'elenco. Prima di un eventuale diniego, inviterà le amministrazioni a far pervenire eventuali controdeduzioni o a richiedere l'iscrizione con riserva e l'impegno a rimuovere le cause ostative all'iscrizione entro i successivi 90 giorni. A seguito dell'iscrizione, le amministrazioni potranno attivare gli affidamenti diretti alle società in house, con la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza derivante dall'attuazione delle prescrizioni del codice dei contratti e delle linee guida. Palazzo Spada precisa, però, che l'iscrizione non ha natura di atto «costitutivo» di un diritto o di «abilitazione». Il parere paragona la domanda di iscrizione a una segnalazione di inizio attività: le pubbliche amministrazioni hanno il potere di affidare gli appalti alle partecipate in house. La domanda di iscrizione al registro, tuttavia, «innesca una fase di controllo dell'Anac, tesa a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ai quali la normativa - Ue e nazionale - subordina la sottrazione alle regole della competizione e del mercato». Così, appunto, si garantiscono trasparenza e pubblicità richieste dalla normativa Ue. Se il controllo dell'Anac ha esito positi-

vo, secondo Palazzo Spada non si dà vita ad un «consenso», incompatibile con l'assenza di un regime autorizzatorio; si tratta di un «mero riscontro» della sussistenza dei requisiti di legge, con conseguente iscrizione che consolida una legittimazione già assicurata, nei termini descritti, dalla presentazione della domanda». La verifica Anac si traduce in provvedimento solo se ha esito negativo.

Verifica requisiti. Le Linee guida descrivono le modalità del controllo svolto dall'Anac, che riguardano il possesso da parte delle partecipate dei requisiti previsti dal dlgs 175/2016 e dall'articolo 5 del codice dei contratti. Il parere del Consiglio di stato rileva, però, che le indicazioni Anac introducono requisiti ulteriori e diversi da quelli indicati dalla legge per stabilire se vi sia il «controllo analogo» che consente l'affidamento diretto ed invita l'autorità ad eliminarli.

Cancellazione dall'elenco. Palazzo Spada chiede all'Anac di eliminare il passaggio secondo cui nel caso di cancellazione delle amministrazioni dall'elenco i contratti già aggiudicati devono essere revocati.

